



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 aprile 2006 (03.05)
(OR. en)**

8754/06

**Fascicolo interistituzionale:
2004/0168 (COD)**

**REGIO 20
CADREFIN 111
CODEC 394
OC 321**

NOTA

del: Gruppo "Misure strutturali"

al: Coreper/Consiglio

n. doc. prec.: 6220/06 REGIO 4 CADREFIN 25 CODEC 129
15943/05 REGIO 59 CADREFIN 271 CODEC 1200
15019/05 REGIO 54 CADREFIN 252 CODEC 1099
13551/05 REGIO 52 CADREFIN 205 CODEC 911
11937/05 REGIO 47 CADREFIN 161 CODEC 696
7663/1/05 REGIO 16 CADREFIN 54 CODEC 201

n. prop. Com: COM(2004) 496 defin. (11689/04 REGIO 6 CADREFIN 26)

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
- Accordo politico

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione di Bulgaria e Romania: 2 maggio 2006

Si acclude per il Coreper/Consiglio il testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) in vista di un accordo politico.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ²,

visto il parere del Comitato delle regioni ³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁴,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione territoriale. A tale fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione territoriale.
- (2) Considerate le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, in particolare dalle regioni e dagli enti locali, per realizzare e gestire azioni di cooperazione territoriale in un contesto di legislazioni e procedure nazionali differenti, si impongono misure appropriate per ovviare a tali difficoltà.
- (3) Tenuto conto segnatamente dell'aumento del numero di frontiere terrestri e marittime della Comunità a seguito dell'allargamento, è necessario facilitare il rafforzamento della cooperazione territoriale all'interno della Comunità.
- (4) Gli strumenti esistenti, quali il gruppo europeo d'interesse economico, si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata dei programmi dei Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG nel periodo di programmazione 2000–2006.
- (5) L'acquis del Consiglio d'Europa fornisce vari quadri e possibilità che consentono agli enti locali e regionali di assicurare una cooperazione territoriale e pertanto il presente strumento non è inteso ad aggirare altri quadri siffatti né a fornire un insieme di norme comuni specifiche che disciplinino in modo uniforme tutte queste disposizioni in tutta la Comunità.

- (6) Il regolamento (CE) n. (...) del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea.
- (7) È ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione territoriale che non prevedono alcun intervento finanziario della Comunità.
- (8) Per superare gli ostacoli alla cooperazione territoriale è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati "gruppi europei di cooperazione territoriale" (GECT). Il ricorso a tali gruppi dovrebbe essere facoltativo.
- (9) Occorre che il GECT sia dotato della capacità di agire in nome e per conto dei suoi membri, segnatamente degli enti regionali e locali da cui è costituito.
- (10) Le funzioni e le competenze del GECT devono essere definite in una "convenzione di cooperazione territoriale europea".
- (11) Il GECT deve avere la facoltà di attuare programmi di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali in conformità del regolamento (CE) n. (...) e del regolamento (CE) n. (...) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale oppure di realizzare programmi di cooperazione territoriale unicamente su iniziativa degli Stati membri e dei loro enti regionali e locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.

- (12) Occorre precisare che la costituzione dei GECT non infirma la responsabilità finanziaria degli enti regionali e locali e degli Stati membri né per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari né per quanto attiene ai fondi nazionali.
- (13) È opportuno precisare che i poteri che un ente regionale e locale esercita in quanto autorità pubblica, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono essere oggetto di una convenzione.
- (14) È necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi nonché di norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.
- (15) Le condizioni della cooperazione territoriale dovrebbero essere create conformemente al principio di sussidiarietà sancito nell'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi poiché il ricorso al GECT è facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro,
- (16) L'articolo 159, terzo comma, del trattato non consente di far rientrare entità di paesi terzi nella legislazione basata su detto articolo. L'adozione di una misura comunitaria che consente di istituire un GECT non dovrebbe, tuttavia, escludere la possibilità che entità di paesi terzi partecipino ad un GECT costituito in conformità del presente regolamento qualora la legislazione del paese terzo o gli accordi tra Stati membri e paesi terzi lo consentano.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Natura del GECT

1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato "GECT", può essere costituito sul territorio della Comunità alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. L'obiettivo del GECT è facilitare e promuovere la cooperazione territoriale, transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata "cooperazione territoriale" dei suoi membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale.
3. Il GECT ha personalità giuridica.
4. Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, disporre di personale e stare in giudizio.

Articolo 1 bis

Diritto applicabile

1. Il GECT è disciplinato:
 - a) dalle disposizioni del presente regolamento;
 - b) ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni della convenzione e degli statuti;

- c) nel caso di materie non contemplate, o contemplate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

Laddove ai sensi del diritto comunitario e del diritto internazionale privato sia necessario stabilire quale legislazione disciplini gli atti di un GECT, il GECT è trattato come un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

- 2. Se uno Stato membro comprende più unità territoriali aventi norme proprie sul diritto applicabile, il riferimento al diritto applicabile di cui al paragrafo 1, lettera c) include la legislazione di tali unità, tenuto conto della struttura costituzionale dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Composizione del GECT

- 1. Il GECT è composto da membri, entro i limiti delle loro competenze ai sensi della legislazione nazionale, che appartengono a una o più delle seguenti categorie:
 - a) Stati membri;
 - b) enti regionali;
 - c) enti locali;
 - d) organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Le associazioni consistenti di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.

2. Il GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri.

Articolo 3

Istituzione del GECT

1. La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri proposti.
2. Ciascun membro proposto:
 - (a) notifica allo Stato membro ai sensi della cui legislazione è stato costituito l'intenzione di partecipare a un GECT;
 - (b) invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento;
3. A seguito della notifica ai sensi del paragrafo 2 da parte di un membro proposto, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro proposto, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento o alla legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e doveri del membro proposto, o che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto.

In linea di massima lo Stato membro decide entro tre mesi dalla ricezione di una domanda ammissibile ai sensi del paragrafo 2.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro proposto al GECT, gli Stati membri possono applicare le norme nazionali.

4. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche di cui al paragrafo 2.
5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 5 e gli statuti di cui all'articolo 6 garantendo la coerenza con l'approvazione degli Stati membri di cui al paragrafo 3.
6. Eventuali modifiche della convenzione e modifiche sostanziali degli statuti devono essere approvate dagli Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo. Modifiche sostanziali degli statuti sono quelle comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.

Articolo 3 bis

Ottenimento della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Gli statuti di cui all'articolo 6 e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati e/o pubblicati conformemente alla legislazione nazionale applicabile nello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale. Il GECT ottiene la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, prendendo in considerazione la prima delle due date. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della convenzione e della registrazione e/o pubblicazione degli statuti.
2. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione e/o dalla pubblicazione degli statuti, sia trasmessa all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea una richiesta di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* che annuncia l'istituzione del GECT e indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.

Articolo 3 ter

Controllo della gestione dei fondi pubblici

1. Il controllo della gestione dei fondi pubblici da parte del GECT è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Lo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale designa l'autorità competente per l'espletamento di tale compito prima di approvare la partecipazione al GECT ai sensi dell'articolo 3.
2. Laddove richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale prendono disposizioni affinché le appropriate autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.
3. Tutti i controlli sono effettuati conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) o b) riguardino azioni cofinanziate dalla Comunità, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo di tali fondi.
5. Lo Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale informa gli altri Stati membri interessati di eventuali difficoltà incontrate durante i controlli.

Articolo 4

Compiti

1. Il GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri, conformemente agli articoli 3 e 5 del presente regolamento.

2. Il GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, che si limitano all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale. Essi sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che tutti i compiti devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della legislazione nazionale.
3. In particolare, i compiti dei GECT si limitano principalmente all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, a titolo del FESR, del FSE e/o del Fondo di coesione.

I GECT possono realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i loro membri e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, con o senza contributo finanziario della Comunità.

Gli Stati membri possono limitare i compiti che i GECT hanno la facoltà di svolgere senza un contributo finanziario comunitario. Tuttavia, tali compiti devono contemplare come minimo le attività di cooperazione di cui all'articolo 6 del regolamento del FESR.

4. I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico e dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, giudiziari o di politica estera.
5. I membri di un GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del GECT.

Articolo 5

Convenzione

1. Il GECT è oggetto di una convenzione conclusa all'unanimità dai suoi membri conformemente all'articolo 3.

2. La convenzione precisa:

- a) la denominazione del GECT e della sede sociale; quest'ultima si trova in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione è costituito almeno uno dei membri del GECT;
- b) l'estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti.
- c) l'obiettivo e i compiti del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento;
- d) l'elenco dei membri;
- e) il diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, che è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;
- f) le opportune modalità di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario; e
- g) le procedure di modifica della convenzione, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3 e 3 bis.

Articolo 6

Statuti

- 1. Gli statuti del GECT sono adottati sulla base della convenzione dai suoi membri che deliberano all'unanimità.

2. Gli statuti contengono, almeno, tutte le disposizioni della convenzione unitamente a quanto segue:
- a) le modalità di funzionamento degli organi e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
 - b) le procedure decisionali del GECT;
 - c) la lingua o le lingue di lavoro;
 - d) le modalità di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le procedure di assunzione, la natura dei contratti del personale;
 - e) le modalità del contributo finanziario dei membri, le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio, comprese quelle relative alle questioni finanziarie, di ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo;
 - f) le disposizioni riguardanti la responsabilità dei membri, di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2;
 - g) le autorità responsabili della designazione di un organismo indipendente di audit esterno; e
 - h) le procedure di modifica degli statuti, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3 e 3 bis.

Articolo 7

Organizzazione del GECT

1. Il GECT ha almeno i seguenti organi:
 - a) un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;
 - b) un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce in nome e per conto di questo.
2. Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.
3. Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT.

Articolo 8

Bilancio

1. Il GECT redige un bilancio annuale, adottato dall'assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa.
2. La redazione dei conti, compresi, ove necessario, la relazione annuale sulla gestione che li accompagna, nonché la loro revisione e la loro pubblicità, è disciplinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 1bis, paragrafo 1, lettera c).

Liquidazione, insolvenza, sospensione dei pagamenti e responsabilità

1. Per quanto concerne la liquidazione, l'insolvenza, la sospensione dei pagamenti e procedure analoghe, un GECT è disciplinato dalle disposizioni giuridiche dello Stato membro in cui ha la sede sociale applicabili a un gruppo istituito ai fini della cooperazione territoriale in detto Stato membro, salvo se diversamente previsto ai paragrafi 2 e 3.
2. Un GECT è responsabile dei suoi debiti, indipendentemente dalla natura di questi.

Qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT di qualsiasi natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo, salvo che la legislazione nazionale ai sensi della quale si è costituito il membro escluda o limiti la responsabilità di quest'ultimo. Le modalità di detto contributo sono fissate negli statuti

Nel caso in cui almeno un membro di un GECT abbia responsabilità limitata in virtù del diritto nazionale ai sensi del quale si è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità negli statuti.

Negli statuti i membri possono impegnare la propria responsabilità anche una volta cessata la loro adesione al GECT per gli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT quando ne erano membri.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include il termine "limitata".

La pubblicità della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata è almeno uguale a quella richiesta per un altro tipo di entità giuridica a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Uno Stato membro può proibire la registrazione sul suo territorio di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata.

3. Senza pregiudizio della responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi strutturali e di coesione gestiti dal GECT, ai sensi del presente regolamento non incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri nei confronti di un GECT di cui non sono membri.

Articolo 9

Interesse pubblico

Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all'interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi ai sensi della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione.

Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione territoriale tra i membri del GECT. La decisione di tale organo deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

Articolo 10

Scioglimento

1. Nonostante le disposizioni concernenti lo scioglimento previste dalla convenzione, su richiesta di un'autorità competente avente un legittimo interesse, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale, dispone la liquidazione del GECT qualora questo non soddisfi più le condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2, o nell'articolo 4 del presente regolamento, in particolare qualora l'attività del GECT esuli dai compiti di cui all'articolo 4. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente informa delle richieste di scioglimento del GECT tutti gli Stati membri ai sensi delle cui legislazioni si sono costituiti i membri.
2. L'organo giurisdizionale o l'autorità competenti possono accordare al GECT un periodo di tempo per correggere la situazione. Qualora il GECT non vi riesca entro il termine accordato, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa competenti ordinano la sua liquidazione.

Articolo 10 bis

Competenza giurisdizionale

1. I terzi che si ritengono lesi da atti o omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria.
2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa comunitaria in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale normativa comunitaria, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha sede sociale.

L'organo giurisdizionale competente per la composizione delle controversie in relazione all'articolo 3, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 9 è un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui decisione è impugnata.

3. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a:
- a) decisioni amministrative su attività svolte da un GECT;
 - b) accesso a servizi nella loro lingua; e
 - c) accesso alle informazioni.

In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione insorge il diritto di ricorso.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni, che reputano appropriate per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.

Se richiesto ai sensi del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che svolgono già i membri di un GECT costituiti in virtù della sua legislazione, per quanto riguarda la cooperazione territoriale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 in detto Stato membro.

Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo.

2. Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione della convenzione e degli statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi amministrativi di tali strumenti.

Articolo 11 bis

Relazione e clausola di revisione

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento e proposte di modifica, se del caso.

Articolo 11 ter

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile al più tardi un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, eccetto l'articolo 11 bis che è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente